

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 491

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - DEDONI - COSSA

il 23 febbraio 2018

Costituzione delle oleoteche regionali della Sardegna

RELAZIONE DEL PROPONENTE

I dati più recenti sull'andamento delle ultime campagne olivicole restituiscono e confermano l'immagine di un settore sicuramente in sofferenza dal punto di vista reddituale, gestito spesso in maniera non imprenditoriale, poco appetibile sul fronte degli investimenti da parte dei giovani e con una forte conflittualità tra le diverse fasi della filiera.

Un'ulteriore conferma giunge anche su un altro fronte. In Sardegna non esiste un'olivicultura, ma differenti tipologie di olivicultura, legate soprattutto a fattori ambientali/orografici, sociali ed economici, ognuna con specifiche peculiarità e necessità.

Promuovere e valorizzare il nostro olio è quindi di fondamentale importanza. Ma se è vero che il sistema produttivo ha raggiunto innegabili condizioni di qualità produttiva, resta ancora debole quello dell'approccio commerciale e penetrazione dei mercati. Diventa indispensabile, quindi, favorire la sua commercializzazione nei canali distributivi, mantenendo intatte le caratteristiche qualitative e coniugare le realtà produttive del settore oleario di piccole e medie dimensioni potenziandone la conoscenza e la commercializzazione, ma anche difendendolo dagli olii di importazione e dalle frodi alimentari.

Nell'ambito degli obiettivi generali per aumentare la redditività e competitività della filiera olivicola-olearia pare necessario aumentare sostanzialmente la conoscenza e la fruibilità delle informazioni, favorire la qualità e tracciabilità del prodotto e garantire la raggiungibilità commerciale delle buone produzioni.

La Regione, ai fini della massima integrazione fra le imprese olearie artigiane, gli operatori del comparto olivicolo e i rispettivi territori, deve promuovere l'istituzione delle oleoteche regionali, favorendo la costituzione di un sistema territoriale, che svolga la funzione di vetrina della filiera corta,

punto di riferimento per i cultori dell'olio, e volano per lo sviluppo e la tutela del territorio rurale anche attraverso una corretta informazione ed educazione dei consumatori.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione favorisce la promozione, la conoscenza e la valorizzazione delle buone produzioni olivicole attraverso una rete di strutture funzionali.

2. La Regione, promuove l'istituzione delle oleoteche regionali, favorendo la costituzione di un sistema territoriale, in qualità di vetrina della filiera corta, punto di riferimento per i cultori dell'olio e volano per lo sviluppo e tutela del territorio rurale anche attraverso una corretta informazione ed educazione dei consumatori.

3. La Regione promuove, inoltre, la funzionale sinergia con i comparti del turismo interno, dell'artigianato e del piccolo commercio a vario titolo coinvolti nelle politiche di diffusione delle produzioni di qualità.

Art. 2

Attività delle oleoteche regionali

1. Le oleoteche regionali diffondono fra gli operatori della produzione e della distribuzione la conoscenza, la valorizzazione e la tracciabilità delle produzioni olivicole di qualità tutelate dai marchi DOP, IGP e biologiche.

2. In particolare, le oleoteche regionali:

- a) curano l'esposizione permanente, la promozione e la vendita anche online degli olii e dei prodotti della filiera agro-alimentare locale al fine di promuovere l'alta qualità e le buone prassi di produzione;
- b) svolgono azioni di pubbliche relazioni, press e educ-tours con i media;
- c) organizzano incontri formativi, informativi, e didattici;
- d) promuovono degustazioni guidate in loco e presso le aziende produttrici;
- e) realizzano e distribuiscono materiali informativi, documentazione della civiltà contadina locale e delle attività agricole,

- anche attraverso appositi siti web;
- f) svolgono attività sinergica di promozione e marketing anche per quei prodotti o filiere di particolare valore a carattere di attrattività e fruizione del territorio (musei, siti archeologici, laboratori, spazi culturali, e simili);
 - g) affiancano gli operatori del comparto nel sostegno alla penetrazione commerciale;
 - h) stimolano il flusso del turismo enogastronomico verso le zone interne e le aree rurali;
 - i) possono ospitare piccoli musei etnografici della cultura contadina, mostre ed esposizioni di altri prodotti di qualità.

Art. 3

Costituzione dell'oleoteca regionale

1. La Regione promuove la costituzione delle oleoteche regionali con una sede per ogni provincia, per la promozione e valorizzazione sul territorio isolano, in Italia e all'estero degli olii extravergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP) e a denominazione geografica protetta (IGP), e di quelli ottenuti con il metodo della agricoltura biologica.

2. Le oleoteche regionali sono costituite con atto pubblico fra almeno due soggetti appartenenti alle categorie appresso indicate e la camera di commercio competente per territorio:

- a) associazioni di categoria del comparto;
- b) produttori olivicoli associati.

3. Al fine di favorire ogni attività finalizzata alla promozione e valorizzazione dell'iniziativa possono aderire alle oleoteche regionali:

- a) i soggetti, pubblici o privati, operanti nella promozione e valorizzazione degli olii di qualità;
- b) i distretti agricoli o del commercio;
- c) i consorzi di tutela dei prodotti agro-alimentari di qualità certificata;
- d) le imprese, singole o associate, di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari locali;
- e) le organizzazioni professionali.

Art. 4

Requisiti di riconoscimento delle oleoteche regionali

1. Ai fini del riconoscimento della qualifica di oleoteca regionale, i soggetti proponenti presentano apposita domanda all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

2. Alla richiesta è allegata adeguata documentazione comprovante la fattibilità e sostenibilità nel tempo del progetto, il possesso dei requisiti individuati dal decreto dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di cui all'articolo 6 e il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- a) costituzione per atto pubblico;
- b) previsione in statuto dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 2;
- c) disponibilità di spazi adeguati, preferibilmente ubicati nei centri storici cittadini che abbiano caratteristiche utili, da valutarsi sotto il profilo della funzionalità ai fini promozionali, per l'esposizione di più prodotti di chiara origine locale, l'accoglienza del pubblico, l'attività didattica, la degustazione e la vendita;
- e) apertura dell'oleoteca regionale al pubblico per almeno 40 ore settimanali.

Art. 5

Riconoscimento di appartenenza alla rete delle oleoteche regionali

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, concluso il procedimento istruttorio entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, dispone l'iscrizione del richiedente nell'elenco delle oleoteche regionali o il rigetto della richiesta.

2. L'iscrizione è revocata qualora vengano meno i requisiti necessari per il riconoscimento.

3. Le oleoteche iscritte nell'elenco regionale assumono la seguente denominazione: "oleoteca regionale (nome)" accompagnata da appo-

sito segno grafico o marchio, da elaborare unitamente alla camera di commercio e secondo le indicazioni generali emanate dalla Regione ai sensi dell'articolo 6.

4. La Regione può sviluppare le opportune collaborazioni con la rete delle oleoteche regionali nell'ambito dei programmi istituzionali di promozione delle produzioni enogastronomiche di eccellenza.

5. La rete delle oleoteche regionali, in accordo con il sistema delle camere di commercio della Sardegna, predispone un proprio programma annuale di attività volte a sostenere la competitività, la promozione e la commercializzazione delle produzioni tipiche e di qualità.

Art. 6

Direttive della Regione

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto:

- a) le agenzie, enti o uffici regionali competenti al coordinamento delle attività di gestione delle enoteche regionali;
- b) la procedura per la presentazione delle domande di riconoscimento;
- c) le indicazioni generali per l'elaborazione del marchio che viene concesso per l'integrazione alla dicitura locale;
- d) una efficace comunicazione attraverso i propri canali istituzionali, anche via web, per la diffusione dell'informazione sull'attività delle oleoteche regionali.

Art. 7

Finanziamenti regionali

1. La Giunta regionale può concedere alle oleoteche regionali contributi per la loro costituzione, l'arredamento e la manutenzione delle sedi e per il loro funzionamento.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in euro 150.000 per gli anni finanziari 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante le risorse di cui alla missione 16 - programma 01 (Tutela, valorizzazione e marketing dei prodotti agricoli); per gli anni seguenti si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).